

Bologna, 12/09/2019

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

Alla Responsabile di Servizio
Affari legislativi e
coordinamento Commissioni
assembleari
Dott.ssa Anna Voltan

Sua sede

Oggetto: Trasmissione delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 49 del 12 settembre 2019

Si trasmette la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 49 del 12 09 2019, recante come oggetto:

- Convalida dell'elezione del Consigliere Fabio Callori ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968, e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa.

per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Si allega il testo della delibera in argomento.

Cordiali saluti.

Il Direttore generale
Leonardo Draghetti

LD/AS



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura

Delibera Num. 49 del 12/09/2019

Seduta Num. 24

Questo giovedì 12 **del mese di** settembre
dell' anno 2019 **si è riunito nella residenza di** Bologna

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Saliera Simonetta	Presidente
2) Rainieri Fabio	Vicepresidente
3) Soncini Ottavia	Vicepresidente
4) Rancan Matteo	Consigliere Segretario
5) Torri Yuri	Consigliere Segretario
6) Pruccoli Giorgio	Consigliere Questore
7) Tagliaferri Giancarlo	Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Rancan Matteo

Proposta: UPA/2019/49 del 03/09/2019

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE FABIO CALLORI AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 108 DEL 17 FEBBRAIO 1968, E SUCCESSIVE MODIFICHE O INTEGRAZIONI. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 03/09/2019

Parere di regolarità amministrativa di Merito: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 04/09/2019

Responsabile del procedimento: Sabrina Galiotto

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che, nella seduta dell'Assemblea legislativa del 25 giugno 2019 (Deliberazione assembleare n. 205), è stato proclamato eletto Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, il sig. Fabio Callori;

Visti:

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);
- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);
- l'art. 122, comma 2 della Costituzione - così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;
- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);

Richiamati inoltre:

- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 *"Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia"* prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;
- la legge 23 aprile 1981, n. 154 *"Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"*, e ss.mm.ii, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* indica all'art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;

- gli artt.7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190"*;
- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*
- l'art. 16 della l.r. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che *"L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)"*.

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 *"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"* che, all'art. 17, stabilisce quanto segue:

"Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto"

L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Richiamate:

- la determinazione del Direttore generale n. 227/2010 "Direttiva dell'Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la determinazione del Direttore generale n. 1 del 07/01/2015 recante "Disposizioni in merito ai controlli da effettuarsi sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai consiglieri della X legislatura relative all'assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità" con cui, valutata la particolarità del procedimento, ha disposto di procedere tramite controllo a tappeto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai consiglieri regionali della X legislatura in ordine all'assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità.

Preso atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale, sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR, non sussistono cause di ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalla Costituzione e dalle leggi precedentemente indicate a carico del Consigliere regionale Fabio Callori.

Dato atto che è trascorso il termine di 15 gg. stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale";

Ritenuto di dar corso alla procedura per la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Fabio Callori ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione del Consigliere regionale Fabio Callori, proclamato eletto per surrogazione con Deliberazione assembleare n. 205/2019

Verbale convalida consigliere Fabio Callori

La Direzione generale ha acquisito per il consigliere Callori Fabio, proclamato eletto per surrogazione con Deliberazione assembleare n. 205 del 25/06/2019, la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'art. 71 del DPR 445/2000 prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive che vengono loro presentate.

Tenuto conto della *"Direttiva per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà"* di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* adottata con determina n. 227 del 14.05.2010 che fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Il punto 8 della Direttiva, relativo al controllo "a tappeto", precisa che *"fermo restando che, di norma, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive si procede mediante controlli a campione, per qualche procedimento o attività, in ragione della natura o della delicatezza degli stessi ovvero della complessità delle dichiarazioni da rendere o per altre particolari circostanze, è possibile procedere ad una verifica sistematica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, purché tali operazioni non comportino un ingiustificato aggravamento del procedimento"*. Tali verifiche non riguardano il complesso di tutte le dichiarazioni sostitutive attinenti ad una particolare pratica, bensì puntuali dichiarazioni sostitutive rese su specifici oggetti.

Tale tipologia di controllo può essere attivata, con provvedimento motivato del dirigente competente, in relazione alle sotto riportate circostanze, prima dell'avvio delle stesse operazioni di controllo a tappeto:

- a) nel caso di procedimenti o attività per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa (es.: situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici o complessi riferimenti economici o reddituali, ecc.);
- b) in ragione della natura o della delicatezza dei procedimenti.

Il Direttore generale, valutata la particolarità del procedimento, ha stabilito di procedere tramite controllo a tappeto con determinazione n. 1/2015.

Il Responsabile del procedimento dichiara

che, in riferimento al procedimento finalizzato alla verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal consigliere Callori Fabio e acquisita agli atti della Direzione generale – Assemblea legislativa (AL/2019/0015473 del 25/06/2019), gli accertamenti svolti e gli esiti dei controlli sono i seguenti:

Verifiche effettuate consultando il curriculum vitae del consigliere e la banca dati del Ministero degli Interni (Anagrafe Amministratori Locali e Regionali).

- 1. Verifica in ordine ad eventuali incompatibilità ai sensi dell'art. 84, comma 2; art. 104, comma 7; art. 122, comma 2; art. 135, comma 6 della Costituzione¹**
Escluse cause di incompatibilità.
- 2. Verifica in ordine ad eventuali incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 "Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia";**
Escluse cause di incompatibilità.
- 3. Verifica in ordine ad eventuali incompatibilità ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"²**
Escluse cause di incompatibilità.
- 4. Verifica di eventuali cause di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L. 154/81**
Escluse cause di ineleggibilità.

¹ **Art. 84** - L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica

Art. 104 – (...) I membri elettivi del Consiglio (CSM) durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 122 - Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Art. 135 - L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

²**Art. 65 D.Lgs 267/2000** - Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

5. Verifica di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 3 della L. 154/81 (punti 1, 2, 3).

1. *l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o Azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'Ente.*
2. *coloro che come titolare, amministratore, dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (tale ipotesi non si applica a chi faccia parte di cooperative o consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei registri pubblici)*
3. *il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo nelle imprese di cui ai precedenti numeri 1 e 2*

I controlli sono stati svolti utilizzando il codice fiscale del Consigliere e accedendo al registro imprese tramite il servizio Telemaco.

Nessun riscontro.

Escluse cause di incompatibilità.

6. Controlli sui bilanci societari reperiti nel Registro imprese tramite il servizio Telemaco per i Consiglieri che hanno cariche in società, al fine di verificare se le società ricevono sovvenzioni dalla Regione³.

Controllo svolto accedendo alla sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, pagamenti effettuati dall'amministrazione (<http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/pagamenti-dellamministrazione/pagamenti-dellamministrazione-art-4bis-comma-2/pagamenti-dellamministrazione-art-4bis-comma-2-d-lgs-33-2013>)

Verifica, per quanto riguarda chi faccia parte di cooperative o consorzi di cooperative, di regolare iscrizione nei registri pubblici.

Nessun riscontro.

Escluse cause di incompatibilità.

7. Controlli svolti dal servizio Avvocatura della Regione e da ciascuna Direzione generale/Agenzia della regione in merito all'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3 della L. n. 154/81 (punti 5 e 6) che riguardano:

- *soggetti che per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione ovvero di Istituto o Azienda da essa dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'Ente, Istituto o Azienda e non hanno ancora estinto il debito;*
- *soggetti che avendo un debito liquido ed esigibile con la Regione ovvero verso Istituto od Azienda da essa dipendente sono stati legalmente messi in mora.*

Inviata richiesta di verifica al responsabile Avvocatura regionale in data 25/06/2019; escluse cause di ineleggibilità e incompatibilità (AL/2019/0015770 del 28/06/2019)

³ I bilanci riguardano l'ultimo esercizio disponibile cioè l'anno 2013.

I contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente nel bilancio e precisamente nel Conto economico in apposita sottovoce della voce A5 "Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio". L'art. 2425 c.c., che indica lo schema da seguire per la redazione del conto economico, prescrive che i "contributi" devono essere evidenziati separatamente, sia quelli ottenuti a titolo generico o ad integrazione di ricavi sia quelli ottenuti a riduzione dei costi e devono essere iscritti al netto come indicato nell'art. 2425 – bis c.c.

Inviare richiesta di verifica al Servizio Pianificazione finanziaria e controlli in riferimento alle Agenzie/aziende e istituti regionali della RER in data 25/06/2019; escluse cause di ineleggibilità e incompatibilità (prot. AL/2019/0017872)

8. Verifica di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 4 della L. 154/81:

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale

Escluse cause di incompatibilità.

9. Verifica di eventuali cause di incandidabilità ai sensi degli artt. 7, 8, 15, 16 del D.Lgs. 235/2012

Inviata richiesta di verifica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna finalizzata al rilascio del certificato del casellario giudiziale.

Escluse cause di incandidabilità come da certificato del casellario giudiziale (prot. AL/2018/0017702 del 24/07/2019)

10. Verifica di eventuali cause di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14 del D.Lgs 39/2013

Verifica effettuata avendo a riferimento la banca dati predisposta e aggiornata dalla Regione ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2012.

Escluse cause di incompatibilità.

Bologna, 03/09/19

Il responsabile del procedimento

Sabrina Galiotto



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2019/49

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2019/49

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura

Delibera Num. 49 del 12/09/2019

Seduta Num. 24

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Rancan Matteo
